



## **CODICE DEONTOLOGICO**

**Approvato il 21 Luglio 2013**

# INDICE

Premessa

## **PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Valori e principi ispiratori
- Art. 2 – Rispetto della persona
- Art. 3 – Universalismo, non discriminazione, pari opportunità
- Art. 4 – Integrità e disinteresse personale
- Art. 5 – Trasparenza, responsabilità, condivisione
- Art. 6 – Libertà e indipendenza di giudizio
- Art. 7 – Razionalità cognitiva e dubbio sistematico
- Art. 8 – Rigore metodologico
- Art. 9 – Riservatezza
- Art. 10 – Democrazia nei processi decisionali

## **PARTE SECONDA – SAPERE SOCIOLOGICO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

- Art. 11 – Sapere sociologico e responsabilità sociale
- Art. 12 – Produzione del sapere scientifico
- Art. 13 – Ricerca ed esercizio della professione
- Art. 14 – Uso, pubblicazione e divulgazione del sapere scientifico
- Art. 15 – Riservatezza nella ricerca sociale

## **PARTE TERZA – RAPPORTI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI**

- Art. 16 – Rapporti tra i/le Soci/e AIS
- Art. 17 – Rapporti di lavoro e collaborazione con altri/e Sociologi/Sociologhe
- Art. 18 – Tirocinio e supervisione
- Art. 19 – Rapporti con gli/le altri/e professionisti/e
- Art. 20 – Valutazioni e giudizi professionali
- Art. 21 – Abusi e segnalazioni

## **PARTE QUARTA – NORME DI ATTUAZIONE**

- Art. 22 – Divulgazione
- Art. 23 – Organi di vigilanza: costituzione, funzioni e compiti
- Art. 24 – Accertamento delle violazioni
- Art. 25 – Sanzioni previste per la violazione delle norme del Codice

## **PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 26 – Entrata in vigore
- Art. 27 – Validità, diffusione e modifiche

## PREMESSA

L'Associazione Italiana di Sociologia (AIS), ritenendo sua missione la promozione di alti livelli di comportamento etico professionale dei suoi membri, definisce, nel presente Codice, i principi e i valori che considera fondanti.

Il Codice si traduce in una serie di diritti, doveri e responsabilità che regolano le relazioni all'interno dell'AIS e tra l'AIS e suoi/e interlocutori/trici, favorendo il rafforzamento dei rapporti necessari al funzionamento dell'Associazione e al conseguimento dei suoi obiettivi statutari.

Esso definisce gli standard di comportamento che i membri dell'AIS debbono condividere e osservare quando, individualmente, o come parte di organi collegiali, assumono decisioni che possono avere un impatto nei confronti della comunità scientifica e della società in generale.

Standard, principi e regole debbono valere in qualsiasi ambito e in riferimento a qualsiasi ruolo il/la Socio/a svolga: si tratti di ricerca, insegnamento, comunicazione, consulenza, progettazione, valutazione, sia praticati in modo autonomo, sia svolti all'interno di organizzazioni pubbliche o private.

Tali principi non vanno intesi come uno schema rigido ed esaustivo, ma debbono essere considerati come linee guida. Da coloro che li accettano ci si aspetta che li interpretino in buona fede e che li rispettino non solo formalmente.

Anche se l'efficacia di un Codice si basa fundamentalmente sull'autodisciplina e sull'autocontrollo di coloro che lo applicano, sono previsti procedimenti di garanzia e di censura adottabili dagli Organi competenti dell'Associazione.

L'Organo garante dell'applicazione e del rispetto delle norme del Codice Deontologico è, secondo quanto affermato dagli articoli 3 e 23 dello Statuto, il Collegio dei Proviviri.

## PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

Il Codice Deontologico dell' AIS si ispira alle condotte etiche che scaturiscono dai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, in particolare: il principio della dignità suprema del lavoro (art. 1), i principi di solidarietà e uguaglianza (artt. 2 e 3), di promozione della cultura e della ricerca scientifica (art. 9), di libertà dell' arte, della scienza e dell' insegnamento (art. 33), il diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34), il principio delle pari opportunità e dignità di genere (art. 37).

Inoltre, l' AIS promuove condotte etiche che derivano dai diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell' Uomo (in particolare l' art. 26, relativo all' istruzione) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell' Unione Europea (con particolare riferimento agli articoli 13 e 14 relativi alla ricerca scientifica, al diritto all' istruzione e alla formazione), nonché da tutte le carte dei diritti adottate in sede internazionale, europea e nazionale.

### Articolo 1 – Valori e principi ispiratori

1. L' AIS condivide ed applica i valori e i principi etici elaborati dalla comunità scientifica internazionale, di seguito elencati:

- rispetto della persona;
- universalismo, non discriminazione, pari opportunità;
- integrità e disinteresse personale;
- trasparenza, responsabilità, condivisione;
- libertà e indipendenza di giudizio;
- razionalità cognitiva e dubbio sistematico;
- rigore metodologico;
- riservatezza;
- democrazia nei processi decisionali.

### Articolo 2 – Rispetto della persona

1. Nello svolgimento della sua attività il/la Sociologo/a dovrà trattare colleghi/e, studenti/esse, altri/e interlocutori/trici e, in generale, tutte le persone con le quali entra in contatto, con attenzione, umanità e cortesia.

2. Operare nel rispetto della persona significa tenere in considerazione dignità e bisogni di coloro con cui si interagisce nell' esercizio della professione sociologica.

3. Promuovere il rispetto della persona significa non operare discriminazioni dirette o indirette in base a condizioni di status socio-economico, genere, religione, orientamento sessuale, convinzioni politiche, opinioni personali, origini etniche e nazionali, condizioni personali e di salute, età, scelte di vita.

### Articolo 3 – Universalismo, non discriminazione, pari opportunità

1. Nello svolgere la sua attività scientifica e professionale il/la Sociologo/a dovrà cercare di promuovere l' universalismo, la non discriminazione e le pari opportunità, nel rispetto del principio di eguaglianza, nei confronti di ogni essere umano.

2. Promuovere l' universalismo e la non discriminazione significa fare riferimento e applicare principi validi per tutti, indipendentemente da qualsiasi appartenenza; significa altresì garantire la parità di trattamento tra le persone in situazioni simili.

3. Promuovere le pari opportunità significa impegnarsi nella correzione di eventuali fenomeni di sottorappresentazione di genere nelle progressioni di studio, di ricerca e di carriera o

di altre condizioni riconducibili ad atti discriminatori, nonché nella rimozione dei fattori che possono fungere da ostacolo al pieno dispiegarsi delle capacità di ciascuno nello svolgimento delle attività di studio, lavoro e ricerca.

#### **Articolo 4 – Integrità e disinteresse personale**

1. Il/la Sociologo/a che intende operare nel rispetto dell'integrità deve mettere in atto condotte ispirate ai principi di onestà, lealtà, imparzialità, equità; condotte che consentono di guadagnare e mantenere il rispetto e la fiducia delle persone con cui entra in contatto.
2. Essere integri significa mettere in pratica, con coerenza, i valori e i principi che ispirano l'agire professionale; significa agire nell'interesse della comunità scientifica, dell' AIS e delle altre persone con cui si interagisce per motivi professionali, rifiutando tutti i comportamenti che vanno in direzione opposta.
3. Qualora la partecipazione a specifiche attività di studio/ricerca dovesse creare per il/la Sociologo/a una situazione di potenziali conflitti di interesse, questi dovranno essere rimossi prima di avviare le attività stesse.
4. Il/la Sociologo/a dovrà comunque rifiutare incarichi che, per oggetto, professionalità posseduta o posizione ricoperta, ritenga di non poter svolgere correttamente. Rifiuterà, inoltre, tutte le attività che risultino contrastare con i contenuti del presente Codice.

#### **Articolo 5 – Trasparenza, responsabilità, condivisione**

1. Nel realizzare le proprie attività professionali i/le Sociologi/ghe devono agire in modo trasparente, rendendo pubbliche ed esaminabili le proprie decisioni e azioni, nonché i criteri sulle quali esse si fondano.
2. L'orientamento alla trasparenza comporta che tutte le informazioni utili siano messe a disposizione dei soggetti con i quali si interagisce, affinché i/le diversi/e interlocutori/trici siano in grado di valutare oggettivamente l'operato dei membri dell' AIS.
3. Operare in maniera responsabile significa avere una chiara percezione del ruolo esercitato da ciascun/a Sociologo/a all'interno dell' AIS, nonché saper condividere il proprio lavoro all'interno della comunità scientifica. Più in generale, significa esercitare le proprie funzioni nel miglior modo possibile, salvaguardando la reputazione dell'Associazione, della comunità scientifica e della disciplina.

#### **Articolo 6 – Libertà e indipendenza di giudizio**

1. Ispirarsi alla libertà e alla indipendenza di giudizio significa, per il/la Sociologo/a, impegnarsi nella promozione e nel mantenimento di un ambiente scientifico, professionale e culturale coerente con la missione dell' AIS.
2. Promuovere la libertà di giudizio significa tutelare e sostenere la libertà di pensiero, di opinione, di coscienza, quale presupposto necessario per garantire la piena esplicazione della visione culturale e scientifica di ciascun/a Socio/a AIS nei rapporti con gli/le altri/e Soci/e e con l'Associazione stessa.
3. Promuovere l'indipendenza di giudizio significa difendere la non condizionabilità a pressioni esterne, sia nella espressione delle valutazioni e dei giudizi legati all'attività accademica e scientifica che nelle azioni attraverso cui essa si esercita.
4. L' AIS salvaguarda la propria autonomia come condizione per l'esercizio delle libertà individuali nel perseguimento dei propri fini statutari e nell'interesse della comunità scientifica e professionale di riferimento, nonché degli altri interlocutori.

#### **Articolo 7 – Razionalità cognitiva e dubbio sistematico**

1. Ispirarsi, nella propria attività intellettuale e professionale, alla razionalità cognitiva significa, per il/la Sociologo/a, perseguire gli obiettivi fissati nella realizzazione della propria attività, con intelligenza e con cognizione adeguata degli strumenti a disposizione, ricorrendo ad argomentazioni logiche e/o empiriche intersoggettivamente controllabili.
2. Promuovere il dubbio sistematico significa, innanzitutto, far uso della conoscenza sociologica e di ogni altra forma di conoscenza scientifica riconoscendone la loro fallibilità. Significa altresì favorire tutte le pratiche che incoraggino l'esercizio del confronto intersoggettivo, nonché la dialettica e la libera circolazione delle idee.

### **Articolo 8 – Rigore metodologico**

1. L'attività del/la Sociologo/a deve limitarsi al campo in cui è qualificato/a, senza estendersi ad ambiti per i quali non possiede competenze adeguate.
2. Nello svolgimento della sua attività il/la Sociologo/a deve assicurare i più alti standard praticabili tra quelli disponibili, in rapporto all'oggetto dell'attività e alle risorse ad essa destinate. Deve altresì motivare le scelte fatte, evidenziandone limiti e punti di forza, con particolare riguardo per quelle che possono influenzare in modo rilevante l'esito finale della sua attività.
3. Il/la Sociologo/a, in particolare, deve segnalare anche i limiti alla validità e all'attendibilità dei dati e delle informazioni utilizzati o ottenuti nello svolgimento della professione. Se i suddetti dati e informazioni sono stati ottenuti da altre fonti, queste ultime devono essere opportunamente citate.
4. Il/la Sociologo/a, nello svolgimento della sua attività, si impegna a respingere ogni tipo di imposizione – concernente obiettivi, procedure di ricerca discutibili, modalità aprioristiche di interpretazione dei dati e delle informazioni – da parte del committente o di chiunque altro (autorità pubblica, partito politico, organizzazione sindacale o imprenditoriale, gruppo di pressione, ecc.), mirante ad ottenere risultati predefiniti.
5. Il/la Sociologo/a che svolge attività di ricerca, inoltre, deve assicurare il massimo rispetto della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni nelle fasi di rilevazione, elaborazione, interpretazione e diffusione degli stessi.

### **Articolo 9 – Riservatezza**

1. Tutelare la riservatezza significa, per il/la Sociologo/a, garantire la protezione dei dati personali delle persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, vengano in contatto con lui/lei, nonché la segretezza delle informazioni confidenziali acquisite in ragione della collaborazione professionale e scientifica e nella realizzazione di progetti di ricerca.
2. Tutelare la riservatezza significa trattare i dati personali e le informazioni secondo i principi di liceità e pertinenza, per le sole finalità dichiarate, in coerenza con le disposizioni normative vigenti, attenendosi a quanto statuito nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, sottoscritto dall' AIS nel 2004.

### **Articolo 10 – Democrazia nei processi decisionali**

1. L' AIS si fonda sul rispetto del principio di democrazia, da considerare alla base di ogni processo partecipativo e deliberativo che si realizzi al suo interno.
2. I processi decisionali dell' AIS devono rispettare e favorire la partecipazione democratica dei suoi membri, sia individualmente che attraverso il coinvolgimento delle Sezioni, secondo quanto previsto nello Statuto.
3. L' AIS deve essere in grado di rappresentare i differenti interessi coinvolti nei suoi processi decisionali ed in quelli cui partecipa a vario titolo, tenendone conto in modo equilibrato.

Associazione Italiana di Sociologia

Sede Legale: c/o Università La Sapienza - via Salaria, 113 - 00198 Roma | CF: 97017900586

Segreteria Generale: c/o Dipartimento di Sociologia, Università Federico II - V.co Monte della Pietà, 1 - 80138 Napoli

fax: +39 (0) 6 23 32 66 18 - info@ais-sociologia.it - www.ais-sociologia.it

4. La democrazia nei processi decisionali si realizza altresì nel rendere trasparenti ed accessibili alla critica le scelte e le decisioni assunte dagli organi e dagli organismi dell'AIS.

## **PARTE SECONDA – SAPERE SOCIOLOGICO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

### **Articolo 11 – Sapere sociologico e responsabilità sociale**

1. La produzione, la diffusione e l'uso del sapere in ambito sociale esigono riflessioni e decisioni di tipo etico, di cui Sociologi e Sociologhe devono essere consapevoli: le loro asserzioni, raccomandazioni, decisioni, unitamente agli interventi che progettano e gestiscono, possono avere un forte impatto sulla società e influenzare la vita di terzi.
2. Il/la Sociologo/a esprime valutazioni e giudizi solo quando basati sulla sua specifica competenza e su informazioni affidabili.
3. Il/la Sociologo/a non fa dichiarazioni ingannevoli e, qualora venga a conoscenza di dichiarazioni tali fatte da altri, prende le necessarie iniziative per contestarle.

### **Articolo 12 – Produzione del sapere scientifico**

1. Compito primario dei/le Sociologi/Sociologhe è contribuire, con la propria attività di ricerca, insegnamento e pratica professionale allo sviluppo di un corpo di conoscenze euristica-mente fecondo e metodologicamente corretto, allo sviluppo delle competenze e dei saperi richiesti ai vari livelli e nelle varie articolazioni dei corsi di studio, nonché alla progettazione delle politiche e degli interventi sociali.
2. I/le Sociologi/ghe sono tenuti a collaborare e a confrontarsi, a partire dalla propria autonomia di vedute, sulla base della correttezza, della lealtà e della franchezza, senza alcuna discriminazione.
3. Cooperazione e lealtà nei rapporti di lavoro sono necessari per raggiungere gli scopi che il sapere scientifico si prefigge.
4. Sociologi e Sociologhe debbono operare con rigore e coscienza, senza nascondere la propria posizione ideologica a coloro con cui comunicano scientificamente, e mantenendo – per quanto possibile – un atteggiamento imparziale.
5. Nessuna conclusione sociologica dovrebbe essere presentata come una verità indiscutibile.
6. Sociologi e Sociologhe sono tenuti/e ad accettare discussioni critiche sul proprio lavoro, così come a partecipare a quelle sul lavoro altrui.
7. I principi di apertura, critica costruttiva e rispetto per tutte le prospettive scientifiche dovrebbero essere seguiti nell'insegnamento e nelle pratiche professionali. In particolare, nell'esercizio dell'attività di docenza è dovere del/la Sociologo/a presentare agli studenti le diverse teorie e gli approcci propri della disciplina, così com'è suo dovere rendere chiare le implicazioni deontologiche del proprio lavoro.

### **Articolo 13 – Ricerca ed esercizio della professione**

1. Poiché l'attività scientifica o professionale può richiedere un finanziamento pubblico e/o privato, il/la Sociologo/a deve svolgere la propria funzione senza che gli interessi del finanziatore alterino e condizionino le ipotesi, i metodi usati, i dati raccolti e le conclusioni anche con riferimento alla relativa pubblicazione.
2. Il/la finanziatore/trice deve essere informato preventivamente delle linee guida del progetto e dei metodi; esso deve inoltre essere avvisato del rischio che i risultati di una ricerca possano non incontrare le sue aspettative anche in termini di contenuto.

Associazione Italiana di Sociologia

Sede Legale: c/o Università La Sapienza - via Salaria, 113 - 00198 Roma | CF: 97017900586

Segreteria Generale: c/o Dipartimento di Sociologia, Università Federico II - V.co Monte della Pietà, 1 - 80138 Napoli

fax: +39 (0) 6 23 32 66 18 - info@ais-sociologia.it - www.ais-sociologia.it

3. Il/la Sociologo/a deve rifiutare incarichi o attività che contrastino con i doveri d'indipendenza, riservatezza, tutela della dignità delle persone.
4. Nei confronti dei committenti, pubblici o privati, il/la Sociologo/a accetterà soltanto gli incarichi coerenti con le sue competenze, senza venir meno ai doveri di oggettività, indipendenza, veridicità.
5. Nell'esercizio del suo ruolo professionale, il/la Sociologo/a deve chiarire la propria identità professionale, illustrare la natura e gli obiettivi della sua attività, esplicitare, secondo lo specifico ambito lavorativo, lo stato delle conoscenze, esperienze, metodi di lavoro richiesti.
6. Il/la Sociologo/a che abbia assunto un incarico professionale deve mantenere fede agli impegni contrattuali, tutelando i legittimi interessi del committente e la riservatezza sulle informazioni di cui verrà a conoscenza.
7. I/le Sociologi/Sociologhe sono tenuti/e a tutelare i diritti dei loro utenti e clienti nel pieno rispetto di tutte le persone coinvolte nell'attività svolta.
8. Il/la Sociologo/a non deve accettare incarichi di lavoro finalizzati alla costituzione o all'uso di sistemi di documentazione, se non vi siano garanzie a tutela del/la cliente, del/la utente e del pubblico.

#### **Articolo 14 – Uso, pubblicazione e divulgazione del sapere scientifico**

1. Nelle pubblicazioni, nella presentazione dell'attività scientifica e professionale, i contenuti devono essere esposti in modo completo e comprensibile. I/le Sociologi/ghe debbono rifiutarsi di fare omissioni o di manipolare dati e informazioni, anche se ciò è richiesto dai loro finanziatori o datori di lavoro.
2. Il/la Sociologo/a, in base al principio di correttezza scientifica, ha un dovere di trasparenza nei confronti dei dati o informazioni utilizzati, dei metodi usati, del riferimento a valori e convinzioni ideologiche presupposti nel suo lavoro.
3. I *database* non possono essere resi di pubblico dominio senza che i/le ricercatori/trici che li hanno costruiti o utilizzati abbiano specificato la fonte e i metodi impiegati. I dati devono essere disponibili per l'ispezione della loro accuratezza e validità da parte degli altri studiosi.
4. L'obiettivo della diffusione dei dati delle ricerche effettuate comporta che i/le ricercatori/trici siano consci/e dei pericoli, connessi alla distorsione, semplificazione, manipolazione del materiale di ricerca, che si possono correre nel processo di comunicazione che si sviluppa tra gli individui o si produce in base all'azione dei mass media. Essi/e devono allora, e ne hanno il diritto, intervenire per correggere ogni specie di fraintendimento o cattivo uso del loro lavoro.
5. L'utilizzo di apporti scientifici altrui, la collaborazione degli/le studiosi/e, dei/le tecnici/che e di tutti/e coloro che hanno dato un contributo sostanziale ai fini del compimento di un progetto di ricerca devono essere riconosciuti e citati esplicitamente nella pubblicazione.
6. Nelle pubblicazioni devono essere indicate le eventuali fonti finanziarie e le condizioni nelle quali si è lavorato.

#### **Articolo 15 – Riservatezza nella ricerca sociale**

1. Il consenso di coloro che partecipano ad un progetto di ricerca in qualità di testimoni privilegiati/e o informatori/trici deve essere ottenuto in anticipo.
2. Il/la Sociologo/a deve essere a conoscenza degli obblighi di riservatezza derivanti dalle norme stabilite dalla legge, ed è tenuto/a ad informare coloro dai quali attinge informazioni dell'uso che di esse intende fare.
3. L'accesso dei ricercatori alle banche dati può essere permesso solo sotto condizione del rispetto dell'anonimato e della segretezza delle informazioni raccolte, in accordo con l'applicazione della regolazione internazionale e nazionale.



4. Nella raccolta, utilizzo e divulgazione delle informazioni connesse all'attività di ricerca, non si deve recare pregiudizio a coloro che le forniscono ed a coloro cui tali informazioni si riferiscono, salvaguardando il loro diritto alla riservatezza e all'anonimato.

## PARTE TERZA – RAPPORTI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI

### Articolo 16 – Rapporti tra i Soci AIS

1. I rapporti tra i/le Soci/e AIS si devono ispirare al principio del dialogo, della civiltà, della lealtà e della collaborazione reciproca, senza investire il lato personale degli eventuali contendenti e perdere di vista la reale natura dei problemi che possono nascere nello svolgimento delle attività.
2. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, le controversie che dovessero insorgere tra i/le Soci/e, fra i/le Soci/e e l'AIS, nonché tra gli/le eredi di un/a Socio/a defunto/a e gli/le altri/e Soci/e e/o l'AIS, sono deferibili al Collegio dei Proviviri.
3. Nel caso in cui la controversia riguardasse uno o più membri del Collegio dei Proviviri, sarà compito del Consiglio dei Saggi nominare una commissione *ad hoc* che si occupi della risoluzione della stessa.

### Articolo 17 – Rapporti di lavoro e di collaborazione con altri/e Sociologi/ghe

1. I rapporti di lavoro del/la Sociologo/a con altri/e Sociologi/ghe devono essere orientati alla comprensione, al rispetto e al confronto, oltre che allo scambio reciproco di conoscenze.
2. Il/la Sociologo/a non utilizza le persone da lui/lei dipendenti a proprio vantaggio personale, economico, o professionale.
3. Nell'esercizio della sua attività, rispetta i diritti, la dignità e il valore intrinseco di tutte le persone coinvolte, eliminando pregiudizi e qualunque forma di discriminazione.
4. Nei confronti dei/le collaboratori/trici il/la Sociologo/a ha il dovere del riconoscimento del loro contributo nelle pubblicazioni e nelle ricerche, con attenzione alla loro promozione accademica e professionale.

### Articolo 18 – Tirocinio e supervisione

1. Il/la Sociologo/a provvede al tirocinio e alla supervisione di studenti/esse, laureandi/e, dottorandi/e, tirocinanti e collaboratori/trici che a lui/lei fanno riferimento e prende le misure adeguate affinché essi/e possano svolgere la loro attività in modo tale che ciò costituisca un arricchimento sul piano scientifico, accademico e professionale.
2. Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione il/la Sociologo/a favorisce negli/le studenti/esse, allievi/e e tirocinanti la conoscenza e stimola il rispetto dei principi deontologici.

### Articolo 19 – Rapporti con gli altri professionisti

1. I rapporti di lavoro del/la Sociologo/a con professionisti/e d'altre discipline devono essere improntati ai principi della cooperazione e dell'integrazione disciplinare, garantendo le autonomie e le competenze specifiche di ciascuno di essi/e.
2. Nell'esercizio della sua attività il/la Sociologo/a ha l'obbligo non solo di rispettare la dignità personale ed il lavoro dei/le colleghi/e, ma anche quello di valorizzare il loro contributo, attraverso la diffusione di informazioni, conoscenze, strumenti di lavoro da essi/e impiegati.

## **Articolo 20 – Valutazioni e giudizi professionali**

1. Il/la Sociologo/a che, nell'espletamento dei suoi compiti accademici e professionali, è chiamato/a a valutare o a selezionare colleghi/e o altre figure professionali, deve esprimere il suo giudizio in modo autonomo, indipendente e obiettivo, attenendosi esclusivamente a valutazioni relative alla preminenza scientifica e alla competenza professionale.
2. In tutti i processi di selezione e di allocazione delle risorse il/la Sociologo/a deve, nel rispetto dei principi di equità e pari opportunità, riconoscere universalisticamente il merito come principale criterio di valutazione, evitando alcuna forma di particolarismo.
3. È eticamente inaccettabile che, in qualsiasi modo, diretto o indiretto, utilizzando il proprio ruolo, la propria autorevolezza e la propria capacità di persuasione, un/a Sociologo/a favorisca familiari e conviventi, o chi sia legato a lui/lei da amicizia o rapporti sentimentali o lavorativi, in processi decisionali, esami e procedure concorsuali o di selezione, facendo sì che ottengano benefici ai quali non avrebbero diritto.

## **Articolo 21 – Abusi e segnalazioni**

1. Ciascun/a Socio/a è chiamato/a a segnalare al Consiglio Direttivo e/o al Consiglio dei Saggi i comportamenti di violazione al Codice Deontologico da parte di membri dell' AIS.
2. Consiglio Direttivo e/o Consiglio dei Saggi, verificata la non manifesta infondatezza della richiesta, trasferisce/ono la stessa al Collegio dei Probiviri, organo garante dell'applicazione e del rispetto delle norme statutarie dell' AIS e del Codice Deontologico.

## **PARTE QUARTA – NORME DI ATTUAZIONE**

### **Articolo 22 – Divulgazione**

1. Ogni Socio/a AIS è tenuto a conoscere il presente Codice, a dare ad esso puntuale attuazione e ad impegnarsi perché sia da tutti rispettato.
2. L' AIS si adopererà affinché il Codice assuma la più ampia diffusione e condivisione e costituisca orientamento, garanzia e vincolo nello svolgimento della professione sociologica.
3. L' AIS promuove la sua conoscenza e il suo uso, mediante:
  - pubblicazione sul sito web dell' Associazione;
  - invio del Codice ai singoli/e Soci/e, all'atto della sua prima approvazione e/o in caso di revisione, nonché all'atto dell'iscrizione all' Associazione.
4. L' AIS si impegna altresì a facilitare i rapporti tra Soci/e e Collegio dei Probiviri.

### **Articolo 23 – Organi di vigilanza: costituzione, funzioni e compiti**

1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, al Collegio dei Probiviri competono le funzioni di controllo sul rispetto del Codice Deontologico.
2. È compito del Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che possono insorgere tra:
  - gli/le iscritti/e all' AIS;
  - i/le Soci/e e l' Associazione;
  - gli Organi e gli Organismi costitutivi dell' Associazione medesima;
  - soggetti esterni e Soci/e o organi AIS.
3. Il Collegio dei Probiviri dovrà assicurarsi che le iniziative e le prese di posizione assunte da ciascuna delle parti in causa siano conformi al Codice Deontologico.

## Articolo 24 – Accertamento delle violazioni

1. Il Collegio dei Probiviri si riunisce, su richiesta motivata del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Saggi o di singoli/e Soci/e che ne abbiano fatto richiesta al Consiglio Direttivo o al Consiglio dei Saggi.
2. Il Collegio dei Probiviri delibera sull'ammissibilità del ricorso e ne dà conoscenza alle parti in causa. È suo dovere aver cura che tutte le parti abbiano modo di esprimersi nel merito della questione e farsi carico di acquisire, presso ciascuna di esse e attraverso tutti i canali che ritenga opportuni, la documentazione necessaria per l'accertamento delle eventuali violazioni.
3. Il Collegio dei Probiviri, entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione, avvia e conclude una istruttoria per accertare la sussistenza e la gravità dell'infrazione. L'istruttoria è condotta nel rispetto della riservatezza di chi ha effettuato la segnalazione e delle parti coinvolte, del diritto alla difesa e dei principi del contraddittorio. Se la violazione rilevata costituisce una infrazione alla disciplina civile, penale e contabile vigente, il procedimento viene sospeso e trasmesso agli organi competenti.
4. Al termine della fase istruttoria il Collegio dei Probiviri inoltra alle parti interessate una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della decisione presa e delle eventuali disposizioni che risultano essere state violate.
5. Le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri devono essere comunicate - entro 90 giorni dall'avvio dell'istruttoria, a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento – oltre che alle parti in causa anche al Consiglio dei Saggi e al Consiglio Direttivo e pubblicate sul sito web dell' AIS.
6. Avverso tali decisioni, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni, tutti gli interessati potranno chiedere – al Consiglio Direttivo – l'intervento di una Commissione *ad hoc*, che sarà nominata dal Consiglio dei Saggi e che deciderà nel merito entro il termine di giorni 45 dal ricevimento formale di tutta la documentazione necessaria da parte del Collegio dei Probiviri.
7. Nel caso di violazioni attribuite a uno o più membri del Consiglio Direttivo sarà il Consiglio dei Saggi a curare la trasmissione della richiesta al Collegio dei Probiviri.
8. Nel caso di violazioni attribuite a uno o più membri del Consiglio dei Saggi sarà il Consiglio Direttivo a curare la trasmissione della richiesta al Collegio dei Probiviri.
9. Nel caso di violazioni attribuite a uno o più membri del Collegio dei Probiviri sarà compito del Collegio dei Saggi nominare una Commissione *ad hoc* che si occupi della risoluzione della controversia.

## Articolo 25 – Sanzioni previste per la violazione delle norme del Codice

1. I comportamenti in contrasto con il presente Codice o comunque lesivi per l'immagine della comunità dei/le Sociologi/ghes o disdicevoli e lesivi per l' AIS, suoi organismi o singoli/e Soci/e, sono oggetto di sanzione secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti associativi.
2. Il Collegio dei Probiviri può intervenire, nelle forme e con le modalità ritenute le più adeguate al caso in questione (lettere individuali o collettive, colloqui privati, richiami ufficiali), con sanzioni non disciplinari e disciplinari.
3. Le sanzioni non disciplinari possono concernere:
  - il *richiamo semplice*, nei casi meno gravi, con comunicazione non pubblica alle parti coinvolte della delibera del Collegio dei Probiviri da cui si evince il principio violato;
  - il *richiamo ufficiale*, con pubblicazione sul sito web dell'Associazione della delibera del Collegio dei Probiviri e il nominativo della persona colpevole della violazione;

Associazione Italiana di Sociologia

Sede Legale: c/o Università La Sapienza - via Salaria, 113 - 00198 Roma | CF: 97017900586

Segreteria Generale: c/o Dipartimento di Sociologia, Università Federico II - V.co Monte della Pietà, 1 - 80138 Napoli

fax: +39 (0) 6 23 32 66 18 - info@ais-sociologia.it - www.ais-sociologia.it

- la *decadenza* dalle eventuali cariche sociali rivestite e dalle funzioni organizzative ricoperte e la *sospensione* del diritto a rivestire cariche istituzionali o organizzative nell'AIS, in aggiunta alle sanzioni precedenti.
4. Nei casi più gravi di infrazione dello Statuto e del Codice Deontologico il Collegio dei Probiviri può chiedere al Consiglio Direttivo la sospensione cautelare per periodi limitati o l'espulsione dall'Associazione dei responsabili di gravi mancanze.

## PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei/le Soci/e AIS.
2. Il presente Codice verrà pubblicato sul sito [www.ais-sociologia.it](http://www.ais-sociologia.it) entro e non oltre il giorno successivo a quello della sua adozione, ai sensi del comma precedente.

### Articolo 27 – Validità, diffusione e modifiche

1. Il presente Codice ha valore nei confronti di tutti i/le Soci/e dell'AIS e potrà essere in seguito integrato e/o modificato per adeguarlo a leggi o ad altre fonti normative.
2. Le proposte di modifica e integrazione al presente Codice possono essere inserite all'Ordine del giorno durante i lavori dell'Assemblea dei/le Soci/e AIS, con almeno 100 firme di Soci/e.
3. Il presente Codice può essere modificato con 2/3 dei voti dei presenti all'Assemblea dei/le Soci/e, anche se convocata per via postale e telematica, purché costituita da almeno la metà degli/le aventi diritto.